

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Dott. Sabino Luce, **Presidente**; dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dott. Giulio Maisano **Componenti**; con l'assistenza dell' Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA** e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 26 gennaio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

(184) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALTER LUIGI COTTINI (all'epoca dei fatti, coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Lombardia, nel periodo 2005-2008) - (nota n. 3093/256 pf 10-11/SP/blp del 17.11.2011).

Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

▪ il Sig. Valter Luigi Cottini, quale coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia nel periodo 2005-2008, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, di cui all'art. 1 del CGS vigente, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Settore giovanile e scolastico, del Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.G.C. (C.U. n. 171/A del 5 giugno 2003), in particolare il Titolo IV, gli articoli 11 (documentazione dei costi) e 40 (responsabilità della gestione), nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali, in particolare in materia di gestione amministrativa e contabile, per aver tenuto un comportamento scorretto di particolare gravità ed intensità, connotato da rilevante interesse personale:

A) avendo utilizzato per finalità non istituzionale e/o in modo ingiustificato e/o comunque privo della relativa documentazione giustificativa, beni, valori ed utilità del Comitato, da lui ricevuti per la carica federale ricoperta (denaro, rimborsi non dovuti, ecc.);

B) avendo posto a carico del Comitato spese evidentemente personali di vario genere (acquisto di beni e servizi di natura strettamente personale e/o familiare);

C) omettendo di restituire in tempi ragionevoli beni, valori ed utilità del Comitato da lui richieste e ricevuti per la carica federale ricoperta (anticipi di spesa e rimborsi non dovuti).

Il deferito si è difeso con memoria, chiedendo di poter acquisire la documentazione concernente il proc. 1014/2009-2010/ind 341 2009/2010, nonché escutersi alcuni testi ed ha affermato di aver subito, durante la sua carica, numerose ispezioni senza che gli fosse addebitato alcunché. Ha poi fornito la propria versione dei fatti in ordine ad alcuni pagamenti da lui disposti.

Alla riunione del 26/1/2012 il Procuratore federale ha richiesto l'inibizione per 5 anni, con preclusione ed il difensore del deferito ha chiesto in via principale il proscioglimento ed in via subordinata applicarsi la sanzione minima ritenuta di giustizia, dandosi atto della continuazione in relazione al giudicato già formatosi per fattispecie analoghe.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la richiesta di copia dei documenti concernenti l'altro procedimento (definito) da cui il deferito è stato attinto, non è ammissibile, atteso che il Cottini avrebbe potuto, all'epoca del detto giudizio, estrarre le copie da lui volute; in ogni caso tratterebbesi di copie di documenti che non afferiscono alla fattispecie per cui è lite, avendo tale procedimento definito altre fattispecie disciplinari, seppur analoghe.

La richiesta prova testimoniale è parimenti inammissibile, essendo le circostanze che il deferito intenderebbe provare ininfluenti sulla decisione, dovendo questo Giudice limitarsi a valutare se le causali che risultano dalla documentazione esaminata dagli ispettori siano riferibili ad attività compatibili con quelle del Settore Giovanile e Scolastico della Lombardia.

Ciò detto, si osservi che al caso de quo va applicato l'articolo 19 n. 1 del CGS, in base al quale i soggetti dell'Ordinamento federale sono punibili per i fatti commessi in costanza di tesseramento, anche se non più tesserati nel momento in cui vengono deferiti e giudicati, come nella fattispecie in esame.

Ciò premesso, la Commissione osserva che la responsabilità del deferito risulta comprovata dal verbale del Servizio ispettivo della F.I.G.C, redatto in occasione della verifica effettuata in data 7/10/2010 sulla contabilità gestita e tenuta dall'ex coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale della Lombardia, Sig. Valter Luigi Cottini, (peraltro già condannato dalla scrivente Commissione per fatti analoghi a quelli per cui è oggi deferito, giusto C.U. 22/CDN 2010/2011), dal quale emergono ulteriori irregolarità e carenze documentali.

Premesso che il Sig. Cottini ha ricoperto l'incarico di Presidente e poi coordinatore del Settore giovanile e scolastico del Comitato Regionale della Lombardia dal 16 marzo 2005 fino al 31 luglio 2009 (quando è stato sostituito da altro coordinatore), si osservi che dalle nuove verifiche effettuate è risultato che il deferito ha impropriamente fatto uso, sotto varie forme, di somme di denaro, anche di rilevante valore, per finalità estranee all'incarico ricoperto e, comunque prive di giustificazioni compatibili e conferenti all'attività federale.

Tali sono le seguenti voci di spesa:

- € 174,65 per spesa alimentare presso supermercato Esselunga (ordinativo 575 del 21.10.2005);
- € 900,00 per l'acquisto biglietti stadio semifinali Mondiali 2006 nr. 5 biglietti x € 180,00 (ordinativo 166 del 03.04.2006);
- € 560,00 per un soggiorno a Ziano di Fiemme (TN) dal 25.12.2006 al 02.01.2007 (ordinativo nr. 42 del 29.01.2007);
- € 601,82 per l'acquisto di prodotti di bellezza (ordinativo 688 del 20.12.2006);
- € 1.312,20 per l'acquisto di prodotti e trattamenti di bellezza (ordinativo 462 del 31.12.2007);
- € 3.000,00 bonifico per "trasferimento contributo" a favore di Clelia Vanzo (moglie di Cottini) (ordinativo 176 del 23.12.2008);
- € 4.000,00 bonifico per "reso anticipo tornei" a favore di Clelia Vanzo (moglie di Cottini) (ordinativo 177 del 23.12.2008).

A quanto sopra si aggiunga che, nel corso dei precedenti accertamenti svolti, i due collaboratori amministrativi del Comitato Regionale, Signori Edoardo Ranzini e Giancarlo Galmarini, ascoltati in merito all'attività di gestione svolta dal Sig. Cottini, avevano

confermato la carenza di documentazione giustificativa, anticipazioni di cassa per spese strettamente personali, mancati recuperi delle stesse ovvero indebiti rimborsi.

Alla luce di quanto sopra non vi è chi non veda che il comportamento posto in essere dal Sig. Cottini integra profili disciplinarmente rilevanti, stante il mancato rispetto delle disposizioni federali in materia di amministrazione e contabilità delle strutture e di elementari regole di buona gestione.

I fatti accertati integrano, quindi, la violazione disciplinare di cui all'art. 1 CGS.

Peraltro, attesa anche la sussistenza di una precedente condanna specifica per fatti analoghi, (scaturiti, al pari di quelli oggetto della presente disamina, da un'unica ispezione), e per i quali si è già formato giudicato, nell'irrogare la sanzione, si deve necessariamente tener conto della continuazione della condotta posta in essere dal Cottini.

P.Q.M.

irroga al Sig. Valter Luigi Cottini la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).

(322) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE PIRRO, (Fallimento Società SS Calcio Venezia Spa) ▪ (nota n. 2236/756 pf 09-10/AM/ma del 17.10.2011).

Con provvedimento del 17 ottobre 2011, il Procuratore federale vicario ha deferito il Sig. Michele Pirro, all'epoca dei fatti, come da risultanze documentali in atti, consigliere delegato della SS Venezia Calcio Spa, nonché Direttore amministrativo e Responsabile dei rapporti della richiamata compagine societaria con la ex Lega Professionisti Serie C (attualmente denominata Lega Italiana Calcio Professionistico), in ragione di una serie di comportamenti assunti in violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, con riferimento alla disciplina domestica di settore di cui all'art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F..

Si precisa che, in ordine ai medesimi addebiti, il Sig. Pirro era stato originariamente sottoposto a procedimento disciplinare, unitamente ad altri soggetti, con deferimento del 9 febbraio 2011 (prot. n. 5393/576pf09-10/AM/ma); tuttavia, nel corso della riunione del 28 aprile 2011, fissata per la discussione, la relativa posizione era stata stralciata rispetto a quella degli altri deferiti per difetto di notificazione dell'atto di deferimento, con evidente pregiudizio ai fini dell'instaurazione di un regolare contraddittorio.

Nei termini assegnati il Sig. Pirro non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Catalano, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dell'odierno deferito, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

anni 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Michele Pirro.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Invero, all'esito dell'attività inquirente, essenzialmente basata su risultanze di natura documentale, emerge, in maniera incontestabile, che il Sig. Pirro, in considerazione delle rilevanti attribuzioni riservategli, ha senz'altro contribuito (come detto, unitamente agli altri soggetti già deferiti dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale in relazione a violazioni disciplinari della medesima natura) a determinare lo stato di dissesto economico-finanziario alla base del fallimento della SS Venezia Calcio Spa, dichiarato dal

Tribunale di Venezia in data 29 ottobre 2009, con conseguenziale revoca dell'affiliazione della predetta Società sportiva da parte della F.I.G.C..

In effetti, risulta documentalmente provato che, avuto riguardo alla s.s. 2007/2008, il Sig. Pirro ricoprì il ruolo di Direttore Amministrativo del sodalizio veneziano e di Responsabile dei rapporti con la ex Lega Professionisti Serie C (attualmente Lega Italiana Calcio Professionistico).

Con riferimento, invece, alla s.s. 2008/2009, il medesimo Sig. Pirro, in occasione del C.d.A. della SS Venezia Calcio Spa del 24 luglio 2008, fu nominato consigliere delegato, con attribuzione di poteri ad hoc per intrattenere rapporti con la ex Lega Professionisti Serie C e la Co.Vi.So.C., nonché, nei limiti di spesa contenuti in € 50.000,00, di ulteriori poteri connessi all'ordinaria amministrazione della Società, quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo (cfr. pag. 16 Relazione), quello di emettere, firmare e quietanzare fatture, di esigere e cedere somme comunque dovute alla Società sportiva, di aprire o chiudere conti correnti bancari, di disporre o prelevare da detti conti, anche mediante assegni a favore della Società o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide sia sulle linee di credito o anche allo scoperto. Non solo.

Inoltre, successivamente, in data 3 settembre 2008, all'esito di altro C.d.A. della SS Venezia Calcio Spa (cfr. pag. cit. Relazione), al Sig. Pirro furono estese le deleghe per impegnare la predetta Società sportiva dinanzi alla Lega di appartenenza e alla F.I.G.C., per la stipula dei contratti di prestazione sportiva con i tesserati, per la sottoscrizione dei tesseramenti con i calciatori del settore giovanile, per i rapporti e la rappresentanza con il C.O.N.I., oltre che per tutto ciò che avesse attinenza con eventuali controversie in ambito F.I.G.C. e C.O.N.I..

Ora, alla luce delle circostanze (puntualmente indicate in seno alla cit. Relazione) che hanno contraddistinto la dissennata gestione della SS Venezia Calcio Spa antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, è di tutta evidenza che anche il Sig. Pirro vi abbia contribuito, nel tempo, mediante un poco corretto esercizio delle proprie attribuzioni, come osservato, tutte di una certa rilevanza e, per ciò stesso, senz'altro in grado di influire, se mal esercitate, sull'equilibrio economico-patrimoniale societario.

Tanto è vero, peraltro, che il Sig. Pirro era stato già deferito e sanzionato dagli organi di giustizia domestica, proprio relativamente a comportamenti tenuti in violazione di norme di corretta gestione societaria (cfr. pagg. 33, 34 e 35 cit. Relazione).

In conclusione, sia pur proporzionalmente e in ragione dell'effettiva l'incidenza della condotta disciplinarmente rilevante riferibile al Sig. Pirro, la responsabilità del deferito non può che essere integralmente affermata.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, dispone a carico del Sig. Michele Pirro, l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre).

(196) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BIANCHI, UMBERTO MASTELLARINI, PALMIERO DEL GATTO, PIETRO ORTENZI, CARMINE CHIODI E ALBERTO SOLDINI ▪ (Fallimento Società SS Sambenedettese CALCIO Srl) ▪ (nota n. 3276/129pf09-10/AM/ma del 23.11.2011).

Con atto del 23 novembre 2011 la Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale il Sig. Bianchi Mario per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, fino al 23 dicembre 2004 la carica di Amministratore Unico della SS Sambenedettese Calcio Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha causato il dissesto già formatosi nel periodo di sua gestione come rilevato anche nella sentenza di fallimento; il Sig. Mastellarini Umberto per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, dal 23 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della SS Sambenedettese Calcio Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha mantenuto e prolungato lo stato come rilevato anche nella sentenza di fallimento; i Sig.ri Del Gatto Palmiro, Ortenzi Pietro e Chiodi Carmine per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF, avendo ricoperto, dal 23 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005, la carica di Amministratori della SS Sambenedettese Calcio Srl determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha mantenuto e prolungato lo stato come rilevato anche nella sentenza di fallimento; il Sig. Soldini Alberto per la violazione dell'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 delle NOIF avendo ricoperto dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento, la carica di Amministratore Unico della SS Sambenedettese Calcio Srl attuando con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società che ne ha mantenuto e prolungato lo stato come rilevato anche nella sentenza di fallimento.

Il Mastellarini ha presentato memoria difensiva con la quale ha chiesto il proscioglimento in quanto nessun addebito di mala gestione della Società Sambenedettese Calcio può essere mosso al Consiglio di Amministrazione da lui presieduto e per la durata del suo incarico; per la fattispecie relativa al CU n. 325 del 12 maggio 2006 il medesimo Mastellarini ha chiesto la preliminare applicazione del principio "*ne bis in idem*" essendo egli stato già sottoposto al giudizio avente ad oggetto i medesimi fatti di cui al deferimento in questione.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto lo stralcio della posizione di Soldini Alberto per difetto di avviso, e la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre) per Bianchi Mario e Mastellarini Umberto, e per anni uno (uno) per Ortenzi Pietro, Del Gatto Palmiero e Chiodi Carmine.

Preliminarmente si dispone lo stralcio della posizione del deferito Soldini Alberto per difetto di avviso, e la conseguente restituzione dei relativi atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.

Osserva la Commissione che dall'attività istruttoria espletata dalla Procura federale sulla base dei comunicati ufficiali federali, della visura camerale e dei fogli di censimento, è emerso che il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Società SS Sambenedettese Calcio Srl, con sentenza n. 15/15/06 del 8 maggio 2006; nelle stagioni sportive 2003/2004 e 2004/2005 la Società SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1; in tale periodo, la Società è stata amministrata, fino al 23 dicembre 2004 dal Sig. Bianchi Mario, in qualità di Amministratore Unico, dal 23.12.2004 al 30.06.2005 da un Consiglio di Amministrazione composto dai Signori Mastellarini

Umberto, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, e dai Sig.ri Orteni Pietro, Chiodi Carmine e Del Gatto Palmiere, in qualità di consiglieri.

Nel medesimo periodo il Sig. Mastellarini Umberto è stato anche socio di riferimento della Società. Nella stagione 2005/2006 la Società SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1; come risulta dalla visura camerale storica e dai fogli censimento depositati presso la competente Lega, in tale periodo la Società è stata amministrata, fino al 14.12.2005 ancora dal predetto Consiglio di Amministrazione, dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento dal Sig. Soldini Alberto, in qualità di Amministratore Unico. Le modalità, contrarie alle norme di legge ed alle norme federali, con le quali i legali rappresentanti pro-tempore della Società hanno operato sono state sanzionate già prima del fallimento dagli Organi di giustizia sportiva, come si evince dai Comunicati Ufficiali della Commissione disciplinare nazionale n. 316/C del 6 maggio 2006 (mancato pagamento nei termini prescritti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per le mensilità da aprile a giugno 2005 a riprova della già esistente incapacità della Società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni) e n. 325/C del 12 maggio 2006 (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per aver posto in essere un comportamento "surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme", in particolare effettuando il versamento delle somme necessarie ad eliminare il deficit patrimoniale della Società ma prelevandole dalle casse sociali immediatamente dopo, facendo così soltanto apparire alla Co.Vi.So.C come sussistenti tutte le condizioni previste dalle norme federali per l'iscrizione al Campionato. L'esistenza dello stato decozione nel biennio antecedente la dichiarazione di fallimento è anche attestata nella sentenza di Fallimento, agli atti del presente procedimento, della Società SS Sambenedettese Calcio Srl; si legge, infatti, nella sentenza che "La grave situazione di squilibrio finanziario-patrimoniale della Società debitrice emerge anche dalla dettagliata analisi dei bilanci relativi agli anni 2004 e 2005 effettuata dalla Guardia di Finanza". Va considerato che l'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento". In ragione della carica pro-tempore rivestita e dei poteri gestori ad essa connessi, le responsabilità per la creazione ed il protrarsi nel tempo dello stato di decozione della Società - presente nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento della Società - vanno attribuite ai Signori Bianchi Mario e Mastellarini Umberto per i periodi di rispettiva competenza. Non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio del ne bis in idem, invocato dal Mastellarini, in quanto il bene giuridico tutelato disciplinarmente nei procedimenti già celebrati sono diversi da quello tutelato nel presente procedimento, in quanto nei precedenti casi sono stati sanzionate specifiche irregolarità relative a specifici atti rilevanti nell'Ordinamento federale, mentre, nel presente procedimento, trattasi di sanzionare, come detto, la globale gestione che ha condotto al fallimento della Società, responsabilità presunta dal citato art. 21, secondo comma delle NOIF. Ritiene, tuttavia la Commissione, che nessuna responsabilità possa essere addebitata, ai fini disciplinari in questione, ai deferiti Orteni Pietro, Chiodi Carmine e Del Gatto Palmiere, che hanno rivestito la semplice carica di consiglieri del Consiglio di amministrazione, senza, quindi la legale rappresentanza della Società, ed in assenza di prova su loro eventuali specifici poteri dispositivi che possano avere contribuito al dissesto

economico della Società. In considerazione dei periodi di permanenza nell'incarico, della loro prossimità all'intervenuto fallimento e della riscontrata partecipazione all'attività societaria, la sanzione equa e proporzionata appare essere quella di cui al dispositivo. In particolare per il Mastellarini si tiene conto che è stato già sanzionato per un comportamento che ha comunque rilievo ai fini dell'illecito disciplinare in esame.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento, infligge a Bianchi Mario la sanzione di anni 3 (tre) di inibizione ed a Mastellarini Umberto la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione. Proscioglie dal deferimento Chiodi Carmine, Del Gatto Palmiero e Ortenzi Pietro.

(87) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CRISTOPH CONCINA (Fallimento Società Gallipoli Calcio Srl) ▪ (nota n. 2793/308 pf 10-11/AM/ma dell'8.11.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 8.11.11 il Procuratore federale, ad integrazione e sostituzione di parte di precedente deferimento del 4.8.11 (con lo stralcio della posizione del Concina per un difetto di notifica), ha deferito avanti questa Commissione il Signor Christoph Concina, socio di minoranza dal 11.8.09 al 30.11.09, della Società Gallipoli Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, comma 1, CGS non avendo rispettato i principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all'acquisto e al mancato pagamento delle quote sociali del Gallipoli.

L'incolpato, nel termine previsto, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Christoph Concina: 1 (uno) anno di inibizione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va complessivamente accolto.

Il soggetto deferito, infatti, risulta essere stato socio della Società Gallipoli Calcio Srl nel periodo 11.8.09 – 30.11.09, per aver acquistato dai Sigg. Vincenzo ed Antonio Barba, in data 11.8.09, l'1% delle quote del capitale societario.

Come corrispettivo di detto acquisto parte venditrice avrebbe dovuto incassare una somma che, invece, secondo la denuncia del 31.12.09 degli stessi venditori, non sarebbe mai stata loro versata (circostanza mai contestata dal deferito).

Risulta comunque certo, dalla documentazione in atti, che, in data 30.4.10, la Procura di Lecce ha disposto il rinvio a giudizio dell'odierno deferito perché, in concorso col Sig. Daniele D'Odorico (acquirente del pacchetto societario del 99%), con artifici e raggiri inducevano in errore i Signori Antonio e Vincenzo Barba (parte venditrice del pacchetto azionario) inducendoli a cedere loro le dette quote societarie procurandosi un ingiusto profitto ed ingente danno patrimoniale ai signori Barba cui non veniva versato alcunché del prezzo stabilito per la cessione del totale delle quote (stabilito in € 3.115.520,00).

Il 30.11.09, peraltro, il Sig. Concina ha poi venduto il suo 1% di quote al Sig. Daniele D'Odorico.

La cattiva gestione economico finanziaria durante la proprietà dei Signori Barba prima, e dei Signori D'Odorico e Concina poi, ha inoltre condotto all'insolvenza societaria e, da ultimo, alla dichiarazione di fallimento del luglio 2010.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Christoph Concina la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno).

(484) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA PASINI, PIERFRANCESCO GALLIZZI (Fallimento Società AC Pro Sesto Srl) - (nota n. 2224/1303 pf 09-10/AM/ma del 14.10.2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 14.10.11 il Procuratore federale, ad integrazione e sostituzione di parte di precedente deferimento del 28.4.11 (con lo stralcio della posizione di Pasini e Gallizzi per un mero errore materiale di trascrizione), ha deferito avanti questa Commissione i Signori Elisabetta Pasini, Presidente, dal 29.10.07 al 29.6.09, del Consiglio di Amministrazione della Società AC Pro Sesto Srl, Pierfrancesco Gallizzi, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal 29.10.07 al 14.7.09, della medesima Società, entrambi per rispondere della violazione di cui all' art. 1, comma 1, CGS - in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, NOIF – avendo ricoperto, per il periodo su indicato, le dette cariche in seno al CdA della Pro Sesto, determinando, col proprio comportamento, la cattiva gestione della Società.

All'inizio della riunione odierna il Signor Pierfrancesco Gallizzi, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell' art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento il Signor Pierfrancesco Gallizzi, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Sig. Pierfrancesco Gallizzi, sanzione della inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 8 (otto)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per la Sig.ra Elisabetta Pasini.

L'incolpata, nel termine previsto, ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale, in sintesi, evidenzia il suo ruolo attivo nel tentativo di risanamento societario tramite la ricerca di afflussi di denaro dei soci prima e di potenziali acquirenti societari poi, rassegnando le dimissioni non appena resasi conto di non riuscire nel suo intento.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della deferita e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per la Sig. ra Elisabetta Pasini : 3 (tre) anni di inibizione.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va complessivamente accolto.

Il soggetto deferito, infatti, risulta aver amministrato la Società Pro Sesto Srl tra il 2007 e il 2009, dunque nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, emessa con sentenza dal Tribunale di Monza il 31.3.10.

Durante il periodo di gestione della Sig.ra Pasini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 29.7.07 al 29.6.09, il patrimonio societario è stato in costante e crescente perdita (da - € 335.680,00 del bilancio al 30.6.07 a - € 987.042,00 del bilancio al 30.6.09) nonostante gli interventi dei soci - con insufficienti versamenti di capitali a parziale copertura delle ingenti perdite - che hanno consentito alla Società di sopravvivere, sia pur malamente e in perdita d'esercizio (da - € 1.157.145,00 del 2007 al - € 2.807.373,00 del 2009) per altro tempo durante il quale gli amministratori, lungi dal riuscire a risanare i bilanci, con una gestione evidentemente non corretta, almeno da un punto di vista economico finanziario, hanno ampliato - proseguendo ugualmente l'attività - il dissesto societario, sfociato nella conclamata insolvenza e, da ultimo, nella inevitabile dichiarazione di fallimento.

Il tutto anche nonostante i tempestivi rilievi COVISOC, fin dal febbraio 2007, e i richiami del Collegio Sindacale (gli amministratori non hanno nemmeno convocato l'assemblea per la ricostituzione del capitale sociale).

In un quadro del genere, non possono essere considerate scriminanti, pertanto, le su citate difese svolte dall'odierna deferita.

Il dispositivo

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 8 (otto) al Sig. Pierfrancesco Gallizzi.

Infligge la sanzione dell'inibizione di anni 3 (tre) alla Sig.ra Elisabetta Pasini.

Il Presidente della CDN
Dr. Sabino Luce

Pubblicato in Roma il 27 Gennaio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete